



Prefettura – UTG di Pescara
Area II Raccordo con Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Provincia
LORO SEDI

OGGETTO: Regione Abruzzo, determinazione DPD019/191 del 7/8/2015.
Campagna vitivinicola 2015/16. Vendemmia 2015.

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, si trasmette in copia la determina dirigenziale DPD019/191 emessa in data 7/8/2015 dalla Regione Abruzzo – Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca – Servizio Promozione delle Filiere - Ex Ufficio Produzioni Vegetali.

Si invitano le SS.LL. a voler diffondere il contenuto della citata determina con ogni mezzo di comunicazione ritenuto idoneo.

P. Il Prefetto
Viceprefetto
(dr. L. Bianco)

cu/sf
SA

L'Espensore

(*L.A. Mattiuzio Sulplizio*)

Il responsabile dell'Ufficio

Dot. Giovanni Angarone



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n° DFD019/191

07/08/2015

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE

EX UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI

OGGETTO: Reg. (CE) n. 1308/2013 - Legge 20 febbraio 2006, n. 82, art. 9 - DGR n. 845 del 24.07.2006. Autorizzazione, per le produzioni viticole della Regione Abruzzo, all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini senza DOP/IGP, dei vini varietali senza DOP/IGP, dei vini DOP, dei vini IGP e dei vini spumanti, Campagna vendemmiale 2015/2016.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (Regolamento unico OCM), e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/81, (CEE) n. 1234/07 del Consiglio;

VISTO, in particolare, l'allegato VIII del predetto Regolamento (CE) n. 1308/2013, recante norme sulle "Pratiche enologiche di cui all'articolo 80", parte I "Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole" e nello specifico:

- il punto A (limiti di arricchimento) che prevede:
 - al paragrafo 1, la possibilità per gli Stati membri, quando le condizioni climatiche lo richiedono, di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino;
 - al paragrafo 2, i limiti che il suddetto aumento non può superare, con riferimento alla classificazione in tre categorie delle zone viticole, come declinate nell'Appendice 1 dell'allegato VII del medesimo Regolamento (CE) n. 1308/2013;
- il punto B (operazioni di arricchimento) che fissa le modalità per l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui punto A;
- la punto D (trattamenti) che individua ulteriori prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento;

PRESO ATTO che ai fini della classificazione delle zone viticole suddette, l'Abruzzo è inserito nella zona C e, pertanto, il limite massimo dell'arricchimento, ai sensi della citata normativa comunitaria, è pari a 1,5% vol.;

RILEVATO che le disposizioni Comunitarie sopra citate sono le medesime contenute nell'abrogato Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 aprile 2007;

VISTO il Reg. (CE) n. 555/08 della Commissione, del 28/06/2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Reg. (CE) n. 606/09 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato II, Sezione A, punto 4. del Reg. (CE) n. 606/09 che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le Regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita ("curvée") nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

VISTA la legge 20 febbraio 2006, n. 82 recante: "Disposizione di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino", in particolare:

o l'articolo 9, comma 2, il quale stabilisce che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica (IGT), del VQPRD e delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, del VSQ e del VSQPRD;

o l'articolo 2, il quale stabilisce che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, autorizzano l'arricchimento dei prodotti della vendemmia previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e trasmettono copia del provvedimento di autorizzazione all'Ufficio periferico del Dipartimento dell'Ispezzato Centrale della Tutela della Qualità e repressioni Prodi dei Prodotti Agroalimentari competente per territorio, all'ICQRF ed al Ministero;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010 n. 61 recante "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 278 del 09.10.2012, recante "Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 24.07.2006 con la quale si è mandato al Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, competente in materia di stabilire quanto previsto dall'articolo n. 9 della legge 20 febbraio 2006, n. 82;

VISTA la richiesta congiunta in data il 29.07.2015 del Consorzio di Tutela dei Vini d'Abruzzo e dall'Associazione degli Enologi ed Enotecnici Italiani (AEEI) - Sezione Abruzzo e Molise ed assunta al prot. al n. RA. 198599 del 29.07.2015;

PRESO ATTO che con tale richiesta si chiede, per la vendemmia 2015, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dell'1,5% vol. dei prodotti destinati a divenire vini, vini varietali, dei vini con Indicazione Geografica (IGP - IGT), dei vini a Denominazione di Origine (DOP - DOC/DOCG) nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, ottenuti da tutte le varietà idonee alla coltivazione e raccolte nella Regione Abruzzo per la vendemmia 2015;

VISTA la nota n. RA. 204749 del 04.08.2015 del Servizio Promozione delle Filiere del Dipartimento Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo con la quale veniva richiesto, agli Enti preposti, il parere tecnico di sussistenza delle condizioni per l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2015;

VISTE le note, acquisite al Servizio, con le quali sono state trasmesse le relazioni tecniche;

1. dell'Ex Servizio Gestione del Territorio - Ex Ufficio Vitivinicolo (prot. RA. 206108 del 06.08.2015);
2. del SIPA di Chieti - CAR (Centro Agrometeorologico Regionale) (prot. RA. 207739 del 07.08.2015);
3. del CRIVEA - Consorzio per la Ricerca Viticola ed Enologica in Abruzzo (prot. RA. 207949 del 07.08.2015);

PRESO ATTO che le sopracitate relazioni hanno attestato che sul territorio della Regione Abruzzo l'attuale stato dell'attività vegetativa della vite, lo stato di maturazione delle uve e l'evolversi dell'andamento climatico verificatisi, in particolare durante i mesi di giugno e luglio, della campagna viticola 2015/2016, confermano, dal punto di vista tecnico, che i parametri di maturazione delle uve dei vitigni precoci e medi risultano significativamente squilibrati;

PRESO ATTO che l'andamento climatico sopra esposto ha come logica conseguenza la necessità dell'anticipo della vendemmia, allo scopo di conservare i valori dei parametri dei mosti nei limiti ottimali, e la necessità di ricorrere alla correzione del contenuto glucidico con l'aggiunta dei mosti Concentrati e Rettificati;

RITENUTO, pertanto di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini senza DOP/IGP, vini varietali senza DOP/IGP, vini DOP, vini IGP e vini spumanti, ottenuti da uve raccolte da tutte le varietà idonee alla coltivazione ai sensi dell'articolo n. 81 del Reg. (CE) 1308/2013

RITENUTO, sulla base dell'articolo 9, comma 2 della predetta legge n. 82/2006, di emanare il previsto provvedimento regionale che autorizza l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei

prodotti della vendemmia 2015, come sopra precisato;

RITENUTO, pertanto, di non limitare le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, consentendo tutte quelle ammesse dall'Allegato VIII - Parte I del Reg. (CE) 1308/2013;

VISTA la Legge Regionale n. 77 del 14 Settembre 1999;

DETERMINA

Ai sensi della normativa e delle disposizioni richiamate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto, condividendole, delle motivazioni contenute nelle relazioni tecniche degli Enti preposti ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2015, nella Regione Abruzzo;
2. di autorizzare, per la Campagna vendemmiale 2015/2016, secondo le modalità previste dall'Allegato VIII - Parte I del Reg. (CE) 1308/2013 e dal Decreto MIPAAF n. 279 del 9 ottobre 2012, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, ottenuti nella vendemmia 2015 (Campagna 2015/2016) da tutte le varietà di vite autorizzate come idonee alla coltivazione e raccolte nella Regione Abruzzo, destinati a diventare:

- vini senza DOP/IGP;
- vini varietali senza DOP/IGP;
- vini DOP e vini IGP;
- vini spumanti;

3. di stabilire che le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale siano effettuate nel limite massimo di 1,5 % vol. secondo le modalità ammesse dall'Allegato VIII - Parte I del Reg. (CE) 1308/2013;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA);

5. di autorizzare, altresì, la pubblicazione del presente atto, per una maggiore divulgazione a tutti i soggetti interessati, sul sito internet della Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;

6. di inviare copia del presente provvedimento:

- al MIPAAF - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali di Mercato - Settore Vitivinicolo - PUE 7 - Via XX Settembre, 20 - ROMA;
- al MIPAAF - ICQRF - Direzione Generale della Prevenzione e Repressioni Prodi - Via Quintino Sella, 42 - ROMA
- all'AGEA - Ufficio OCM Vino ed altri Aiuti - Via Palestro, 81 - ROMA;

7. di comunicare la presente determinazione alle Prefetture e all'Ispezzato Centrale per il Controllo della Qualità Ufficio Periferico di Roma sede distaccata di Pescara.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita